30 giugno 1966 incluso, sono state validamente presentate nel termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste nonché della verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le richieste stesse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) e dall'Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC) deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 38.641.777;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) e dall'Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC), organismi iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 30 marzo 1965 e il 30 giugno 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 38.641.777.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio degli enti suindicati è stabilito in FB 38.641.777 (pari a circa 772.836 unità di conto), suddiviso come segue:

Ente	*Contributo accordato*
1. Office national de l'emploi (ONEM)	FB 38.636.002
2. Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC)	FB 5.775

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)»

(Fascicoli FSE nn. 4029, 4084, 6519, 6576, 6612)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/379/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], ed in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

viste le richieste del 16 giugno e del 16 dicembre 1964, del 15 giugno e del 14 dicembre 1965, nonché quella dell'8 giugno 1966, presentata dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 1.685.773,60,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico della «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni richieste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 20 luglio 1962 ed il 31 dicembre 1964 incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento;

considerando che dall'esame di queste richieste e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili risulta che le domande stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione, salvo il fatto che talune somme sono state indebitamente conteggiate nelle spese sostenute per alcuni casi di lavoratori a causa di un'erronea interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9; che le somme risultanti dalla rettifica di tali calcoli sono state determinate in funzione dei risultati della verifica effettuata mediante sondaggio, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, e che esse ammontano quindi globalmente a DM 39.784,26, che vanno dedotti dall'importo richiesto;

considerando pertanto che per le spese sostenute dalla «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, fatta salva la deduzione di un importo di DM 39.784,26 e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a DM 1.685.773,60 — DM 39.784,26, ossia a DM 1.645.989,34;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)» organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 20 luglio 1962 ed il 31 dicembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo ridotto a DM 1.645.989,34, mentre la parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopraindicato, viene stabilito in DM 1.645.989,34 (pari a circa 411.497 unità di conto).

Articolo 3

La presente dicisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 8 del 1o. 2. 1962, pag. 144/62.